



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Determinazione N. 2103 / 2017

Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI, IN RELAZIONE ALLE MISURE A2, A3, A4, A5, C1 DELLA D.G.R. 2094 DEL 19/11/2013 PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2016**

Il dirigente

### Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni, in particolare:
  - a) l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
  - b) gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
- ii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, trova oggi applicazione in virtù del principio di continuità amministrativa;
- iii. il decreto presidenziale n. 2010/75 del 30/12/2010 relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale ai servizi Politiche attive per il lavoro e Formazione professionale;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

**considerato** che l’art. 23, comma 1-ter introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

**considerato** altresì che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- iv. al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

#### **richiamate**

- i. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3), nello specifico in materia di politiche attive e servizi per il lavoro (art. 5);
- ii. la legge Regione Veneto 30 dicembre 2016 n. 30 che, all'art. 1, comma 8, conferma per l'anno 2017 l'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 L.R. 19/15 con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro;

#### **considerati:**

- i. il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- ii. il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- iii. la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "*Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*";

#### **premesso che:**

- i. la legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa a "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", recante norme in materia di inserimento lavorativo dei disabili, così come modificato dal D.Lgs. 151 del 14/09/2015, in particolare all'art. 14 prevede che le regioni istituiscano il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi;
- ii. la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, attuativa della suddetta legge n. 68/1999:
  - a. istituisce apposito Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per interventi integrativi rispetto a quelli di incentivi all'assunzione e adattamento del posto di lavoro, finanziati dall'apposito Fondo nazionale;
  - b. istituisce apposita Commissione per la gestione del fondo regionale, la quale ha competenza in tema di destinazione delle risorse, criteri di riparto e di utilizzo di detto fondo; in particolare tale organismo, è stato ricostituito con DGR 186 del 21 febbraio 2017;
- iii. la DGR n. 2094 del 19/11/2013 ad oggetto "*Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2011*" conferma i criteri di utilizzo del fondo regionale introdotti con la DGR n. 2161 del 13/12/2011, disponendo che anche le risorse del fondo regionale già assegnate nelle precedenti annualità e non ancora utilizzate siano impiegate secondo tali criteri;
- iv. tra i criteri di utilizzo contemplati dalla sopracitata D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013, sono previste le misure di incentivi all'assunzione di lavoratori disabili, così definite:
  - a. Misura A1: integrazioni all'incentivo ammissibile con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e non riconoscibile con detto fondo per incapienza dello stesso a favore dei datori di lavoro che assumono disabili con contratto a tempo

- indeterminato con priorità per le persone con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità (superiore al 45%) o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99);
- b. Misura A2: incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99);
  - c. Misura A3: contributo nella misura non superiore al 30% del costo salariale per l'assunzione a tempo determinato, non inferiore ai 6 mesi, di disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99); la misura può essere utilizzata solo una volta per l'inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima azienda; è possibile l'assegnazione di un nuovo contributo qualora l'azienda nei 12 mesi precedenti sia stata interessata da crisi aziendale conclamata (sospensione, cassa integrazione) o il contributo sia valutato fondamentale per il mantenimento al lavoro presso soggetti non obbligati o cooperative sociali di tipo B;
  - d. Misura A4: contributi per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento delle tecnologie di telelavoro e la rimozione delle barriere architettoniche per disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%;
  - e. Misura A5: incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all'art. 13 della legge 68/99;
  - f. Misura C1: contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B per la realizzazione di progetti personalizzati, concordati con i SPI, finalizzati ad un successivo inserimento lavorativo del disabile.
- v. la DGR n. 425 del 07/04/2016 ad oggetto "*Assegnazione alla Città metropolitana di Venezia e alla Province del Veneto di risorse destinate a sostenere le attività di inserimento lavorativo dei disabili. Legge 13 marzo 1999 n. 68*" riconferma i criteri di utilizzo già approvati dalla citata DGR n. 2094 del 19/11/2013

**richiamate:**

- i. la determinazione dirigenziale n. 1745 del 05/07/2013 ad oggetto "*Fondo regionale per l'occupazione dei disabili: contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B per la realizzazione di progetti personalizzati, concordati con i Servizi per l'Impiego, finalizzati ad un successivo inserimento lavorativo del disabile*" con la quale è stato disciplinato il criterio di applicazione della misura C1 della D.G.R. 2161 del 13/12/2011;
- ii. la determinazione dirigenziale n. 1575 del 25/06/2014 ad oggetto "*Approvazione dei criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure A2, A3 e A5 dell'allegato B alla D.G.R. 2094/2013 per le assunzioni effettuate nell'anno 2013*" con la quale sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure di incentivo all'assunzione A2, A3 e A5 dell'allegato B alla D.G.R. 2094/2013;
- iii. la determinazione dirigenziale n. 1378 del 14/05/2015 ad oggetto "*Approvazione dei criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure A2, A3, A5, C1 della D.G.R. 2094 del 19/11/2013 per le assunzioni effettuate nell'anno 2014*" con la quale sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione

- dei disabili, in relazione alle misure di incentivo all'assunzione A2, A3, A5 e C1 dell'allegato B alla D.G.R. 2094/2013;
- iv. la determinazione dirigenziale n. 1110 del 12/04/2016 ad oggetto "*Approvazione dei criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure A2, A3, A5, C1 della D.G.R. 2094 del 19/11/2013 per le assunzioni effettuate nell'anno 2015*" con la quale sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure di incentivo all'assunzione A2, A3, A5 e C1 dell'allegato B alla D.G.R. 2094/2013
  - v. la determinazione dirigenziale n. 2548 del 25/08/2016 ad oggetto "*Integrazione del criterio di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili misura A5, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1110 del 12/04/2016, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2015*";
  - vi. la determinazione dirigenziale n. 1613 del 27/05/2016 ad oggetto "*Approvazione del criterio di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili riguardante il riconoscimento di contributi per l'adattamento del posto di lavoro, in relazione alla misura A4 della D.G.R. 2094 del 19/11/2013*"
  - vii. l'Atto Organizzativo protocollo n. 106875 del 19/12/2016 ad oggetto "*Fondo regionale disabili - Ammissione di n. 17 aziende agli incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che hanno assunto con contratto a tempo indeterminato, negli anni 2013 e 2014, disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99)*", con il quale è stato possibile procedere al riconoscimento della misura A2 per le aziende, ammesse agli incentivi previsti dall'art. 13 della Legge n. 68/99 con la D.G.R. n. 1567 del 10 ottobre 2016 ad oggetto "*Approvazione del riparto e delle Linee Guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - Annualità 2013 - 2014 - 2015 (legge n. 68/99, art. 13). Deliberazione/CR n. 43 del 27.05.2016*", per le assunzioni relative alle sole annualità 2013 e 2014, in quanto il previsto requisito della permanenza del lavoratore in servizio di almeno 24 mesi risultava accertabile per le aziende che hanno assunto nel 2013 e nel 2014, mentre per le assunzioni avvenute nel 2015 è possibile procedere alla verifica di tale requisito solo alla fine del 2017;

**rilevate** le assunzioni effettuate nel 2016 che confermano l'andamento in leggera crescita degli anni precedenti, come dimostrato dal monitoraggio dei dati relativi al servizio collocamento disabili della Città metropolitana di Venezia, riportato anche nelle relazioni di performance annuali: nulla osta all'assunzione di lavoratori ex L. 68/99 rilasciati dai Servizi per l'Impiego per l'anno 2016 n. 503, per l'anno 2015 n. 429, per l'anno 2014 n. 385, per l'anno 2013 n. 363; convenzioni di integrazione lavorativa sottoscritte nell'anno 2016 n. 106, nell'anno 2015 n. 116, nell'anno 2014 n. 87, nell'anno 2013 n. 84;

**preso atto** che l'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha introdotto importanti modifiche all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ad oggetto "*Incentivi alle assunzioni*", prevedendo, per gli incentivi alle assunzioni rientranti nel Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, a partire dal 01/01/2016:

- i. la gestione diretta da parte dell' INPS, a cui le aziende inviano la richiesta di fruizione;
- ii. un aumento delle misure di incentivazione sia in termini di durata che di massimali concessi alle aziende, in particolare esso prevede che ai datori di lavoro venga riconosciuto:
  - a. un incentivo per un periodo di trentasei mesi nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- b. un incentivo per un periodo di trentasei mesi nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a.;
- c. un incentivo nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

**dato atto che:**

- i. non sono intervenute delle variazioni normative, regolamentari o organizzative in riferimento alle assunzioni oggetto del presente provvedimento avvenute nell'anno 2016;
- ii. tuttavia il già citato articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come riscritto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, pur riguardando tipologie di assunzione diverse da quelle oggetto del presente provvedimento, ha cambiato il quadro di riferimento degli incentivi all'assunzione ex L. 68/99;
- iii. la già citata legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, attuativa della suddetta legge n. 68/1999, specifica che il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è istituito per finanziare interventi integrativi rispetto a quelli di incentivi all'assunzione finanziati dall'apposito Fondo nazionale;
- iv. i criteri di gestione del Fondo regionale adottati dalla Città metropolitana di Venezia si sono sempre ispirati ai principi di coerenza e armonizzazione con il quadro normativo generale, affinché il sistema degli incentivi all'assunzione (le misure previste dal Fondo Nazionale unitamente a quelle previste dal Fondo Regionale) possa costituire uno strumento integrato di sostegno al collocamento mirato dei lavoratori di cui alla Legge 68/99;
- v. è necessario organizzare la tempistica per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione dei contributi anche per l'anno in corso;
- vi. i contributi sono concessi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili come da determinazione dirigenziale n. 3488/2017 del 18/11/2016 ad oggetto "*Accertamento e impegno del trasferimento regionale del fondo occupazione disabili DGR 425 del 07/04/2016 per euro 500.000,00*" con la quale è stata accertata l'entrata di euro 500.000,00 relativa al trasferimento regionale del fondo disabili, di cui alla citata DGR 425 del 7/04/2016, e ne è stata approvata la distribuzione tra le voci di spesa dedicate alla realizzazione degli interventi;
- vii. se le risorse non dovessero essere sufficienti a garantire le misure massime previste a copertura di tutte assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, si provvederà a riconoscere i contributi in percentuale proporzionalmente minore, in modo da assicurare la copertura a tutti gli aventi diritto;

**ritenuto**, quindi, opportuno regolamentare le misure di incentivo all'assunzione A2, A3, A4, A5, C1 della D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013 in relazione alle assunzioni effettuate nell'anno 2016 in coerenza con il contesto normativo di riferimento, come sopra descritto:

- i. in relazione alla misura A5, alla luce delle già citate modifiche normative introdotte al sistema generale degli incentivi all'assunzione di cui al nuovo art 13 della Legge 68/99, che comporta un innalzamento delle soglie previste, di prevedere un aumento della misura concessa per le assunzioni a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato) di disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all'art. 13 della legge 68/99 a seguito di stipula di convenzione ex art. 11 della legge 68/99, ovvero rilascio di nulla osta all'assunzione, stabilendo la misura del 30% del costo salariale sostenuto durante il primo anno di servizio del lavoratore e comunque per un importo massimo di € 7.000,00;
- ii. in relazione alla misura A2:
  - a. alla luce delle già citate modifiche normative introdotte al sistema generale degli incentivi all'assunzione di cui al nuovo art 13 della Legge 68/99, che prevede la gestione diretta da parte dell' INPS delle richieste di incentivo e una durata degli stessi tra i 36 ei 60 mesi, tale misura di incentivi aggiuntivi al Fondo Nazionale non ha più ragione di essere rifinanziata per le assunzioni a partire dal 01/01/2016;
  - b. tuttavia, come precisato nel già citato Atto Organizzativo protocollo n. n. 106875 del 19/12/2016 ad oggetto "*Fondo regionale disabili - Ammissione di n. 17 aziende agli incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che hanno assunto con contratto a tempo indeterminato, negli anni 2013 e 2014, disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99)*", restano da ammettere all'incentivo previsto dalla misura A2 le aziende, ammesse agli incentivi previsti dall'art. 13 della Legge n. 68/99 con la D.G.R. n. 1567 del 10 ottobre 2016 ad oggetto "*Approvazione del riparto e delle Linee Guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - Annualità 2013 - 2014 - 2015 (legge n. 68/99, art. 13). Deliberazione/CR n. 43 del 27.05.2016*", relative alla annualità 2015, per le quali il previsto requisito della permanenza del lavoratore in servizio di almeno 24 mesi è accertabile solo alla fine del 2017;
- iii. in relazione alle misure A3, A4, C1, di confermare invece anche per le assunzioni effettuate nell'anno 2016, i criteri di gestione e le relative tempistiche del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili già definiti con le citate determinazioni dirigenziali n. 1613 del 27/05/2016, n. 2548 del 25/08/2016, n. 1110 del 12/04/2016, n. 1378 del 14/05/2015 , n. 1575 del 25/06/2014 e n. 1745 del 05/07/2013 in relazione alle assunzioni effettuate negli anni 2015, 2014 e 2013;

**visti:**

- i. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30 gennaio 2017 - immediatamente eseguibile – che approva il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione D.U.P. per gli esercizi 2017/2019, che prevede fra le attività della Missione n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 02 “Interventi per la disabilità”, la programmazione e gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- ii. il decreto del Sindaco della Città metropolitana n. 12 del 13 marzo 2017 dichiarato immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Dettagliato degli Obiettivi (PEG-PDO) per gli esercizi 2017/2019, che prevede al Peg Settoriale LAV - l'obiettivo 02 Missione n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma n. 02 – interventi per la disabilità Progettazione e gestione fondo regionale disabili L.68/99, l'attività 01: Fondo Regionale disabili;

- iii. la determinazione dirigenziale n. 3488/2017 del 18/11/2016 ad oggetto “*Accertamento e impegno del trasferimento regionale del fondo occupazione disabili DGR 425 del 07/04/2016 per euro 500.000,00*” con la quale è stata accertata l’entrata di euro 500.000,00 relativa al trasferimento regionale del fondo disabili, di cui alla citata DGR 425 del 7/04/2016, e ne è stata approvata la distribuzione tra le voci di spesa dedicate alla realizzazione degli interventi;

**verificato** che il dirigente dott. Giovanni Braga ed la responsabile del procedimento dott.ssa Nicoletta Grandesso non si trovano in posizione di conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente provvedimento e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nonché dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e come richiesto nel P.T.P.C.(piano triennale di prevenzione della corruzione)

## DETERMINA

1. di stabilire per le assunzioni effettuate nell’anno 2016, i criteri di gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili in relazione alle misure A3, A4, A5, C1 della D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013 come di seguito elencati:
  - a. Misura A3: contributo nella misura del 30% del costo salariale per l’assunzione a tempo determinato, non inferiore ai 6 mesi, di disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto, regolarità DURC; il contributo può essere concesso una sola volta per l’inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima azienda e, in caso di rapporti a tempo determinato superiori ad un anno, comunque con riferimento al costo salariale dei primi 12 mesi (all’atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge); è possibile l’assegnazione di un nuovo contributo qualora l’azienda nei 12 mesi precedenti sia stata interessata da crisi aziendale conclamata (sospensione, cassa integrazione) o il contributo sia valutato fondamentale per il mantenimento al lavoro presso soggetti non obbligati o cooperative sociali di tipo B;  
tempi: il provvedimento di approvazione dell’elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione sarà emanato entro il 31 agosto di ogni anno - in riferimento alle assunzioni effettuate nell’anno precedente – al fine di poter verificare il requisito della durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi;
  - b. Misura A4: contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, ai sensi della legge 68/99, con contratto a tempo determinato della durata minima di 12 mesi ovvero a tempo indeterminato, per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adattamento del posto di lavoro, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità; al beneficio saranno ammessi i datori di lavoro che presentino specifica richiesta, attestando i costi previsti e/o sostenuti per interventi di cui al punto 1, corredati da idonea

documentazione; la richiesta può essere presentata a decorrere da 3 mesi prima dell'assunzione del lavoratore disabile e non oltre i 12 mesi dopo la stessa; il contributo sarà concesso, previa verifica della congruità dei costi di adeguamento del posto di lavoro, nel limite del 90% dei costi sostenuti e documentabili e comunque per un importo non superiore a 8.000,00 euro per le assunzioni a tempo determinato e non superiore a 20.000,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato; il provvedimento di ammissione, o diniego, del contributo di cui trattasi sarà emanato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta;

- c. Misura A5: incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato) disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all'art. 13 della legge 68/99 a seguito di stipula di convenzione ex art. 11 della legge 68/99, ovvero rilascio di nulla osta all'assunzione, previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - permanenza del lavoratore in servizio di almeno 12 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro durante il primo anno di servizio del lavoratore, regolarità DURC - nella misura del 30% del costo salariale sostenuto durante il primo anno di servizio del lavoratore e comunque per un importo massimo di € 7.000,00 (all'atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge);

tempi: il provvedimento di approvazione dell'elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione sarà emanato entro il 30 settembre di ogni anno - in riferimento alle assunzioni effettuate nell'anno precedente - al fine di poter verificare il requisito della durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi nella maggior parte dei casi e disporre gli impegni di spesa entro l'anno corrente;

- d. Misura C1: incentivi all'assunzione per l'inserimento lavorativo ai sensi della Legge 68/99, attraverso l'attuazione di progetti personalizzati, concordati con i Servizi per l'Impiego, di lavoratori disabili, in cooperative sociali di tipo B, con sede nel territorio di competenza della Città metropolitana di Venezia, nei casi in cui tali assunzioni non rientrino in categorie di incentivi all'assunzione già previsti dalla stessa Legge 68/99 (fondo nazionale e regionale), nella misura del 20% del costo salariale totale lordo sostenuto dall'azienda nel periodo effettivamente lavorato, per assunzioni a tempo determinato non inferiori ai 6 mesi, previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto, una sola volta per l'inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima cooperativa e, in caso di rapporti a tempo determinato superiori ad un anno, comunque con riferimento al costo salariale dei primi 12 mesi (all'atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge);

tempi: il provvedimento di approvazione dell'elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione sarà emanato entro il 31 agosto di ogni anno - in riferimento alle assunzioni effettuate nell'anno precedente - al fine di poter verificare il requisito della durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi;

2. di stabilire, per le sole aziende ammesse agli incentivi previsti dall'art. 13 della Legge n. 68/99 con la D.G.R. n. 1567 del 10 ottobre 2016 ad oggetto "*Approvazione del riparto e delle Linee Guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - Annualità 2013 - 2014 - 2015 (legge n. 68/99, art. 13). Deliberazione/CR n. 43 del 27.05.2016*", relative alla annualità 2015, il criterio di gestione del Fondo regionale per

l'occupazione dei disabili in relazione alla misura A2 della D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013 come di seguito descritto:

- a. Misura A2: incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato disabili con handicap psichico o intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), nella misura del 30% del costo salariale previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - permanenza del lavoratore in servizio di almeno 24 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro durante il secondo anno di servizio del lavoratore, regolarità DURC (all'atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge);  
tempi: il provvedimento di approvazione dell'elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione sarà emanato entro il 31/12/2017
3. di stabilire che i contributi saranno concessi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili, e vincolati alla disponibilità dello stesso, per le assunzioni effettuate nell'anno 2016;
4. di stabilire che, se le risorse non dovessero essere sufficienti a garantire le misure massime previste a copertura di tutte assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, si provvederà a riconoscere i contributi in percentuale proporzionalmente minore, in modo da assicurare la copertura a tutti gli aventi diritto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
GIOVANNI BRAGA

atto firmato digitalmente